

Emergenza COVID-19/CREDITO Proroga EBA del termine per beneficiare della flessibilità prudenziale sulle moratorie pattizie

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 19, 2020

Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 22 maggio, relativa alla sottoscrizione tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese dell'Addendum Moratoria Grandi Imprese – informiamo che, come anche fortemente richiesto da Confindustria e ABI, la European Banking Authority (EBA) **ha prorogato al 30 settembre 2020 il**

termine entro cui è possibile effettuare la richiesta a banche e intermediari finanziari di moratorie pattizie (quali quelle ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019, dell'Addendum del 6 marzo e dell'Addendum del 22 maggio 2020), affinché **la concessione di queste moratorie, al pari di quanto avviene per le moratorie di legge, possa non essere considerata una misura di tolleranza** (forbearance measure) e, quindi, non comportare un'automatica riclassificazione del rischio di credito dell'impresa.

La comunicazione dell'EBA è disponibile al seguente link: <https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september>.

Allegati

[Addendum Accordo per il credito – 22 maggio 2020](#)

[News 22mag20](#)

Webinar: Relazioni commerciali Italia-Cina: Superamento delle situazioni di crisi tramite la rinegoziazione dei contratti col supporto della mediazione – 23 giugno

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 19, 2020

Il prossimo **23 giugno** si terrà il WEBINAR “Relazioni commerciali Italia-Cina: Superamento delle situazioni di crisi tramite la rinegoziazione dei contratti col supporto della mediazione”.

La partecipazione è **gratuita**, con registrazione obbligatoria a mezzo email a events@china-italy.com



Emergenza

COVID-19/AUTOTRASPORTO: chiarimenti MIT termini rinnovo licenze comunitarie

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 19, 2020

Il MIT, con circolare del 15 giugno scorso, ha fornito delucidazioni relative ai termini di validità e presentazione domande di **rinnovo per licenze comunitarie** per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi.

Il MIT sottolinea che, in base agli artt. 7 e 8 del Regolamento (Ue) 2020/698 (in vigore 4.06.2020) che la validità della **licenza comunitaria** che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è **prorogata per un periodo di 6 mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento**. Tale principio è applicabile anche alle **copie conformi**.

Fermo restando la proroga prevista dal Regolamento, l'Amministrazione, durante il periodo di emergenza sanitaria, ha continuato a garantire l'istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi, essendo stata considerata tale attività come indifferibile.

Al fine di evitare il cumulo di domande di rinnovo in un periodo limitato e di consentire una efficace organizzazione dell'attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), la circolare suggerisce di presentare domanda di rinnovo con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si

avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.

Inoltre, si evidenzia che qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l'utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente (la validità delle copie conformi è subordinata alla validità della licenza).

Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata "ex lege" dal Regolamento, per ragioni tecniche del sistema informatico non è possibile rilasciare copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità (impossibilità di stampa di copie certificate conformi di licenze già scadute).

Allegato

[Circolare MIT 15.6.2020-licenze comunitarie copie conformi](#)

Trasporto pubblico, sì all'azienda unica

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020

[rassegna_18_06_2020_2](#)

Decreto Rilancio, il bonus vacanze ai nastri di partenza

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020

[rassegna_18_06_2020_1](#)

Test

scritto da datiweb | Giugno 19, 2020

[Breve Guida Adesione on line_compressed_1](#)

Ambiente: Conai – adesione online

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 19, 2020

Dal **1° luglio 2020** le imprese dovranno aderire a Conai esclusivamente accedendo al **servizio “Adesione Online”** dal portale impresainungiorno.gov.it, disponibile direttamente dal sito internet www.conai.org, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L'adesione online a Conai può essere effettuata anche da un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'impresa consorzianda o di copia del documento di identità del legale rappresentante di detta impresa.

L'utilizzo del sistema Adesione online è particolarmente semplice poiché i dati anagrafici vengono automaticamente valorizzati riprendendo quelli presenti nel Registro Imprese.

Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire con bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Tale ultima modalità è l'unica valida per il pagamento cumulativo di più adesioni.

Il servizio adesione on line può essere utilizzato anche per comunicare variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o il recesso. In tale ultimo caso la comunicazione deve essere effettuata prima della cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese.

Alleghiamo una breve guida su come accedere ed utilizzare il servizio.

Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione e chiarimento è sempre disponibile il nostro numero verde 800.337799.

Allegato

[Breve Guida Adesione on line_compressed_1](#)

**Consorzio ASI Salerno:
deliberazione del Comitato
Direttivo n. 208 del
04/06/2020: riduzione oneri**

di istruttoria

scritto da Maria Rosaria Zappile | Giugno 19, 2020

Il Consorzio ASI di Salerno, con deliberazione del Comitato Direttivo n. 208 del 4 giugno 2020, a far data dall'adozione della richiamata deliberazione e fino al 31.12.2020, ha disposto, al punto 3, una riduzione del 25% degli oneri di istruttoria dovuti

dalle imprese per istanze rientranti nella tipologia da 1 a 7 della tabella "Oneri di istruttoria" di cui alla precedente deliberazione n. 196/2020 e la corresponsione di alcun onere per le imprese esercenti, ex novo o in riconversione, attività inerenti la gestione dell'emergenza COVID 19 (punto 4).

I provvedimenti sono allegati.

[ONERI-ISTRUTTORI-oltre-IVA-Maggio-2020](#)

[208_Ammministrativo_Riduzione oneri covid](#)

Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INSP di CIG in

deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali – messaggio INPS n.2489/2020

scritto da Giuseppe Baselice | Giugno 19, 2020

Vi informiamo che l'INPS con messaggio n.2489/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali con causale Covid-19, anche a seguito della pubblicazione del DL 52/2020.

In particolare, il citato messaggio annuncia che dal 18 giugno saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della casa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO".

In riferimento al **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario** l'Istituto ricorda che:

- le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove

settimane;

- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Per consentire alle aziende la richiesta di un ulteriore periodo di 5 settimane di integrazione salariale o di assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, viene individuato un iter procedurale semplificato. In particolare, le aziende che non abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane possono chiedere il completamento della fruizione delle medesime settimane o, nel caso in cui l'autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a 9, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di 9.

Con la stessa domanda potrà essere richiesta contestualmente la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di 14 complessive (9+5).

Nei casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle domande già autorizzate, deve corredare l'istanza con un file excel compilato secondo le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio 2101/2020 e convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda.

Per dichiarare il "periodo effettivamente fruito", le aziende che richiedono l'assegno ordinario dovranno compilare, in formato pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Nella procedura "Sistema Unico" possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Possono essere inoltre gestite le domande con causale COVID nel solo

caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal DLgs 148/2015.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D.Lgs 148/2015.

Con una successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito dell’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, come previsto dal DL 52/2020.

In riferimento ai **termini di trasmissione delle domande** il DL 52/2020 ha previsto che le istanze debbano essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 52/2020) se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio p.v..

Per la **Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)** viene ribadito che, l’azienda, avendo avuto l’autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti autorizzativi per periodi inferiori a 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal DL Rilancio, dovranno richiedere alla Regione o al Ministero del Lavoro la

concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

Come noto, le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all'Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

L'Istituto ricorda poi che i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso di 14 settimane (9+5 autorizzate dall'INPS), possono usufruire di un ulteriore periodo di **4 settimane** anche antecedentemente al 1° settembre 2020.

Infine, il messaggio in commento fornisce istruzioni anche riguardo il **pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'INPS**.

In particolare, si chiarisce che per le domande che saranno presentate a partire dal 18 giugno l'Inps autorizza e dispone l'anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento. In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, ovvero entro il 3 luglio 2020.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio allegato.

Allegato

[Messaggio numero 2489 del 17-06-2020](#)

DOGANE – Proroga termine previdimazione certificati Eur 1 e webinar sul modello Eur 1 (22 giugno pv)

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 19, 2020

Trasmettiamo in allegato il link alla Circolare 16/2020 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 17 giugno scorso con la quale si proroga di ulteriori 30 giorni il termine previsto per la prevedimazione dei certificati Eur 1, decorrenti dal 21 giugno 2020.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5720724/Circ.+16_2020.pdf/90c49fcb-66b8-4c25-b215-ac47e72923dc

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato un primo open hearing dedicato al tema dell'export, proprio con un focus sul modello EUR 1: un momento di confronto tra operatori e Agenzia volto a raccogliere osservazioni e proposte circa la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di export, per poi verificarne assieme la fattibilità e pervenire ad una sintesi costruttiva.

All'open hearing prenderanno parte – al fianco del Direttore Generale ADM cui sarà riservata l'apertura e la chiusura dei lavori – i dirigenti di tutte le Direzioni Territoriali oltre che la Direzione Dogane e la Direzione Antifrode e Controlli.

L'open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto alle aziende appartenenti alle associazioni interessate, che potranno aderire compilando e inviando il modulo allegato all'indirizzo di posta

elettronica adm.openhearing@adm.gov.it, in modo da segnalare i nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

Allegato

[zoom conference scheda](#)